Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 21 AGOSTO 1981:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazioni patrimoniali della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse al 31 dicembre relative agli anni dal 1973 al 1979.

(3598)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. **1185**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 918 a 998, relativi ai corsi di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di ingegneria, sono sostituiti dai seguenti:

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di specializzazione in ingegneria del traffico

Art. 918. — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in « ingegneria del traffico », al fine di preparare tecnici specializzati alla risoluzione di problemi inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

Art. 919. — Il corso ha la durata di un anno; è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti costitutivi di cui all'articolo 922.

Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i libri docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alla nomina provvede il rettore.

Art. 920. — Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria e in architettura.

Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 921. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 922. — Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici.

Gli insegnamenti costitutivi sono:

1) elementi di trasporti:
   a) meccanica della locomozione e sistemi di trasporto;
   b) caratteristiche della circolazione;
2) regolazione della circolazione;
3) attrezzature viarie:
   a) caratteristiche del nastro stradale;
   b) svincoli e intersezioni;
4) pianificazione dei trasporti;
5) dinamica urbanistica:
   a) elementi di tecnica urbanistica;
   b) organizzazione dinamica del territorio;
6) applicazione e progetti.

Gli insegnamenti monografici sono:

1) complementi di matematica;
2) tecnica della sicurezza stradale;
3) problemi economici.

Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.

Il consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.

Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo con voti separati.

Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti e situazioni stradali di particolare interesse.

Il consiglio del corso può esonerare dall'obbligo di frequenza di una o più delle parti indicate con *a*) dei corsi di elementi di trasporti e di dinamica urbanistica quegli iscritti che nei corsi normali di laurea avessero già frequentato con profitto materie comprendenti detti argomenti.

Art. 923. — E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio delle facoltà proposte di variazioni del me-

desimo che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 924. — Per la validità del corso gli iscritti debbono superare tutti gli esami degli insegnamenti costitutivi e quelli di gruppo relativi agli insegnamenti monografici nonchè redigere un progetto od uno studio su argomenti attinenti alle materie di insegnamento da presentare e discutere dinanzi ad una commissione composta dai docenti degli insegnamenti costitutivi e presieduta dal direttore del corso.

In caso di necessità il direttore del corso può chiamare a far parte della commissione docenti dei corsi monografici in sostituzione di docenti dei corsi costitutivi. L'ammissione alla discussione del lavoro finale è subordinata all'aver superato tutti gli esami speciali.

Il giudizio sugli esami speciali deve essere espresso in trentesimi, quello sull'esame finale in centesimi.

Ogni esame fallito può essere ripetuto una sola volta.

Art. 925. — Agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 926. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della facoltà udito il direttore del corso.

Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare

Art. 927. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in « ingegneria nucleare ».

Il corso consiste in insegnamenti avanzati sui reattori nucleari e si prefigge lo scopo di approfondire la conoscenza dei sistemi nucleari, anche di nuova concezione, per la produzione di energia.

Art. 928. — Il corso ha la durata di un anno. Il corso è diretto da un professore ordinario della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 931.

Art. 929. — Al corso di perfezionamento sono ammessi i laureati, presso le università italiane o straniere, in ingegneria nucleare.

Sono altresì ammessi al corso ingegneri non nucleari laureati in università italiane o straniere previo esame di ammissione, secondo modalità stabilite annualmente dal consiglio del corso, allo scopo di accertare la preparazione dei candidati sui fondamenti dell'ingegneria nucleare. Il consiglio del corso delibera tempestivamente l'inizio delle lezioni, il numero massimo degli iscritti, nonchè il numero minimo degli iscritti affinchè esse abbiano luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 930. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 931. — Gli insegnamenti impartiti nel corso di perfezionamento di ingegneria nucleare sono i seguenti:

1) complementi di neutronica;
2) complementi di teoria del reattore;
3) complementi di termotecnica del reattore;
4) ingegneria del reattore;
5) complementi del ciclo del combustibile nucleare;
6) tecnologie avanzate dei materiali;
7) complementi di strumentazione e controllo;
8) complementi di radioprotezione;
9) complementi di sicurezza nucleare;
10) complementi di energetica;
11) fisica dei plasmi;
12) teoria dei reattori a fusione;
13) elementi di economia degli impianti nucleari.

Il consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni.

Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.

Art. 932. — E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio della facoltà proposte di variazioni che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 933. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti e fra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso altra facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Art. 934. — Per la validità del corso di perfezionamento e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 935, gli iscritti dovranno superare gli esami in almeno sette dei tredici insegnamenti elencati nell'art. 931 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento prescelte.

Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso.

Art. 935. — Agli iscritti al corso di perfezionamento che abbiano superato il numero di esami di cui all'art. 934 ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 936. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della facoltà, udito il direttore del corso.

Corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici

Art. 937. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'automatica e dell'informatica.

Art. 938. — Il corso ha la durata di un anno. E' direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà. Il consiglio direttivo del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 939. — Per l'ammissione al corso è richiesta la laurea in una università italiana o straniera. L'ammissione è comunque effettuata per titoli e/o per esami secondo modalità stabilite annualmente dal consiglio del corso, in modo da accertare la preparazione dei candidati nei fondamenti dell'automatica o dell'informatica.

Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 940. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 941. — Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali.

I piani di studio sono sottoposti all'approvazione del consiglio del corso; verrà attribuita anche in base ai titoli e/o agli esami che hanno consentito l'ammissione al corso.

Art. 942. — Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in due insegnamenti semestrali da svolgersi nell'arco dell'anno accademico. Di anno in anno il consiglio del corso potrà deliberare l'attivazione di uno solo dei semestri in cui questi ultimi sono suddivisi.

Gli insegnamenti sono:

1) analisi funzionale;
2) analisi e progettazione dei sistemi informativi;
3) automazione degli impianti industriali;
4) azionamenti industriali;
5) complementi di impianti di elaborazione dei dati;
6) complementi di ricerca operativa;
7) complementi di sistemi formali;
8) controlli industriali;
9) ingegneria del software;
10) metodi numerici di ottimizzazione;
11) modellistica e controllo di sistemi socio-economici;
12) progettazione assistita dal calcolatore;
13) seminari di controlli e di calcolatori;
14) sintesi dei sistemi di controllo;
15) sistemi operativi;
16) sistemi organizzativi e gestionali;
17) sistemi di elaborazione distribuita;
18) strumentazione industriale;
19) tecniche digitali di interfaccia;
20) tecniche di simulazione e modelli di processi industriali;
21) teoria dei sistemi non lineari;
22) teoria dei sistemi stocastici;
23) teoria della stima e dell'identificazione;
24) teoria della misura e processi stocastici;
25) teoria dell'ottimizzazione.

Il consiglio del corso, ove lo ritenga opportuno, potrà organizzare anno per anno seminari propedeutici allo svolgimento degli insegnamenti suddetti.

Art. 943. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 944. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 945 ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Art. 945. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane

Art. 946. — Presso la facoltà di ingegneria di Roma è istituito un corso di specializzazione in « pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane ».

Il corso ha il fine di integrare e specializzare la preparazione universitaria soprattutto attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilità offerte dalle più recenti tecniche quali la sistemistica.

Art. 947. — Direttore del corso è un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà, per un triennio.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e da tutti i docenti degli insegnamenti.

Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo costituita dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso, inoltre, potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 948. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria edile ed in architettura; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno le date di inizio e di svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo.

L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio per quei laureati che non abbiano sostenuto almeno un esame di urbanistica.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 949. — Il corso ha la durata di un anno. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi, con riferimento al contenuto, in insegnamenti generali e in insegnamenti speciali.

Ai fini della formazione del piano di studi di cui al succesivo art. 951 gli insegnamenti sono suddivisi in obbligatori e facoltativi, come precisato nell'elenco seguente. Tutti gli insegnamenti generali sono obbligatori. La durata dei corsi viene fissata anno per anno dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze del corso.

E' inoltre facoltà del consiglio del corso, per motivate esigenze organizzative, di stabilire prima dell'inizio di ogni singolo corso la eventuale sospensione di uno o più insegnamenti facoltativi.

Gli insegnamenti del corso sono:

Insegnamenti generali:

a-1) fenomenologia delle grandi concentrazioni urbane (obbligatorio);

a-2) urbanesimo e pianificazione (obbligatorio);

a-3) fondamenti di pianificazione urbanistica (obbligatorio);

a-4) fondamenti di teoria dei sistemi (obbligatorio).

Insegnamenti speciali:

b-1) analisi funzionale e distributiva degli insediamenti (facoltativo);

b-2) mobilità urbana e trasporti (obbligatorio);

b-3) morfologia del territorio e forma urbana (facoltativo);

b-4) difesa dell'ambiente (facoltativo);

b-5) dinamica del tempo libero e del turismo (facoltativo);

b-6) elementi di economia del territorio (obbligatorio);

b-7) gestione dei complessi urbani (facoltativo);

b-8) igiene applicata alle aree urbane (facoltativo);

b-9) elementi di psicologia e di sociologia urbana (facoltativo);

b-10) ingegneria dei sistemi urbani (facoltativo).

Art. 950. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 951. — Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel precedente articolo o, eventualmente, di materie insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.

Art. 952. — Per la validità del corso, cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 953, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Art. 953. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito verrà rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 954. — Il consiglio del corso potrà ammettere al corso stesso, in qualità di uditori, allievi non in possesso dei titoli di cui al precedente art. 348.

Tali allievi saranno esonerati dal sostenere gli esami. Ad essi il direttore del corso rilascerà un attestato di frequenza.

Corso di specializzazione in conduzione industriale

Art. 955. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in conduzione industriale per la formazione di esperti in impianti industriali e direzione di imprese.

Art. 956. — Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 957. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per le ammissioni, nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 958. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso.

Art. 959. — Il consiglio del corso stabilisce di anno in anno la durata di ciascuno degli insegnamenti.

Art. 960. — Sono insegnamenti del corso di specializzazione:

1) tecnica ed economia degli impianti industriali;

2) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza;

3) insediamento industriale e impostazione strutturale dei processi produttivi;

4) affidabilità e manutenzione degli impianti;

5) tecnica ed economia delle fonti energetiche;

6) ecologia per gli impianti industriali;

7) impianti ausiliari;

8) programmazione ed organizzazione della produzione;

9) struttura degli impianti industriali ed elementi di progettazione;

altri insegnamenti monografici secondo deliberazioni del consiglio del corso.

Gli insegnamenti comprendono attività integrative quali conferenze, visite ad impianti, seminari.

Art. 961. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 962. — Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso, da lui presieduta.

Art. 963. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Corso di specializzazione in bioingegneria

Art. 964. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione di bioingegneria al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la soluzione dei problemi interdisciplinari inerenti l'intervento dell'ingegneria nella medicina.

Art. 965. — Il corso ha la durata di un anno ed è suddiviso in due semestri; è direttore del corso un professore della facoltà, nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 966. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio dello svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici e di calcolatori per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tali materie o su materie equivalenti.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 967. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 968. — Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 45 a 60 ore di lezione.

Art. 969. — Sono insegnamenti del primo semestre:

1) principi di biologia e anatomia;
2) fisio-patologia;
3) biomeccanica;
4) fluidodinamica fisiologica;
5) strumentazione e misure biomediche.

Art. 970. — Sono insegnamenti del secondo semestre:

1) modellistica dei sistemi fisiologici;
2) organi artificiali;
3) sistemi uomo-macchina;
4) automazione del sistema ospedale;
5) principi di gestione del sistema sanitario.

Art. 971. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 972. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami di tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelto dal direttore del corso e da lui presieduta.

Art. 973. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato

Art. 974. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni dell'elettromagnetismo.

Art. 975. — Il corso ha la durata di un anno, è direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 976. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 977. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 978. — Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un anno accademico ed avranno durata variabile da 30 a 50 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso.

Art. 979. — Sono insegnamenti del corso di specializzazione:

1) circuiti a microonde;
2) diffrazione elettromagnetica;
3) elettrodinamica dei mezzi in movimento;
4) fenomeni di interazione del campo e.m. ed applicazioni;
5) metodi numerici per la risoluzione dei problemi e.m.;
6) radiometereologia;
7) radiopropagazione;
8) tecniche delle misure elettromagnetiche;
9) tecnica di progettazione delle antenne;
10) tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
11) tecniche elettromagnetiche applicate alla bioingegneria;
12) tecniche ottiche nell'elettromagnetismo;
13) teoria delle antenne;
14) teoria ed applicazioni della propagazione in mezzi anisotropi.

Art. 980. — Ogni allievo propone un proprio piano di studi, contenente almeno sei degli insegnamenti di cui all'articolo precedente.

Il piano di studi deve essere approvato dal consiglio del corso.

Inoltre, il consiglio del corso, esaminato il curriculum di ciascun allievo ed il suo piano di studi, potrà consigliare la frequenza di uno o più dei seguenti corsi ufficiali della facoltà:

1) antenne e propagazione;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) microonde.

Art. 981. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 982. — Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti del suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.

Art. 983. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture

Art. 984. — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture al fine di preparare tecnici specializzati nella risoluzione di problemi inerenti alla ricerca e alla progettazione strutturale.

Art. 985. — Il corso ha la durata di un anno, esso è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà, per la durata di tre anni.

Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 987.

Art. 986. — Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria ed in architettura.

Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e le norme per l'ammissione nonché il numero minimo di iscritti affinché il corso stesso abbia luogo.

Art. 987. — Gli insegnamenti previsti nel corso sono i seguenti:

Gruppo I: Matematica e fisica matematica:

1) I.1: complementi di analisi numerica e programmazione;
2) I.2: complementi di meccanica dei solidi;
3) I.3: elementi di aerodinamica applicata;
4) I.4: elementi di analisi funzionale.

Gruppo II: Problemi teorici generali:

5) II.1: complementi di teoria delle strutture;
6) II.2: dinamica delle strutture;
7) II.3: geotecnica teorica;
8) II.4: problemi speciali di scienza delle costruzioni;
9) II.5: sicurezza delle strutture;
10) II.6: stabilità delle strutture.

Gruppo III: Problemi teorici applicati ai materiali strutturali:

11) III.1: analisi sperimentale su modelli, strutture e materiali;
12) III.2: complementi di teoria delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
13) III.3: complementi di teoria delle strutture metalliche;
14) III.4: proprietà meccaniche delle terre e sperimentazione geotecnica;
15) III.5: tecnologia dei materiali strutturali.

Gruppo IV: Problemi applicativi:

16) IV.1: materiali e strutture speciali;
17) IV.2: metodi di ottimizzazione nei problemi strutturali;
18) IV.3: strutture in zona sismica;
19) IV.4: tecnica delle fondazioni;
20) IV.5: tecnica delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
21) IV.6: tecnica delle strutture metalliche.

Art. 988. — Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente quali insegnamenti saranno effettivamente attivati, tenendo conto di eventuali preferenze espresse dai futuri allievi e curando la rotazione dei vari insegnamenti nei successivi anni di attività del corso.

E' data inoltre facoltà al consiglio del corso, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e di variarne l'elenco degli insegnamenti. Tali variazioni saranno proposte al consiglio di facoltà e saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione del consiglio stesso e degli altri organi competenti.

Art. 989. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.

Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 990. — Gli allievi del corso dovranno seguire almeno sei insegnamenti fra quelli attivati per l'anno in corso, inseriti in un organico piano di studio individuale preventivamente approvato dal consiglio del corso.

Durante l'anno gli allievi svolgeranno ricerche su argomenti concordati con il consiglio del corso.

Per la validità del corso, cioè per il conseguimento del diploma di cui all'art. 991, gli iscritti dovranno superare gli esami degli insegnamenti prescelti e inoltre discutere i risultati delle suddette ricerche davanti ad una commissione di cinque membri, formata dal direttore e da altri quattro docenti del corso, prescelti dal direttore.

Art. 991. — Agli iscritti che abbiano superato il corso viene rilasciato un diploma di specializzazione in « metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture ».

Corso di specializzazione
in scienza e tecnologia grafica

Art. 992. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica allo scopo di preparare personale specializzato nelle tecniche, nei procedimenti, nei materiali che interessano l'industria grafica (processi di stampa, di riproduzione, prodotti e macchinario relativo).

Il corso si articola in due diversi indirizzi dedicati prevalentemente l'uno (*A*) agli impianti ed alle macchine grafiche, alle applicazioni dell'elettronica, alla tecnica grafica, etc., l'altro (*B*) ai materiali e ai processi chimici e chimico-fisici dell'industria grafica.

Art. 993. — Il corso ha la durata di un anno.

Il direttore del corso è un professore della facoltà, nominato, per un triennio accademico, dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è formato dal direttore e dai docenti delle varie materie.

Art. 994. — Al corso sono ammessi, per l'indirizzo (*A*), i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, e, per l'indirizzo (*B*), i laureati in chimica e in chimica industriale.

Il consiglio del corso potrà ammettere, come uditori, tecnici di industrie grafiche in possesso dei necessari requisiti per poter trarre profitto dalla frequenza.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti, le norme per l'ammissione.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 995. — Il corso prevede oltre agli insegnamenti teorici sotto riportati, conferenze ed esercitazioni pratiche.

Insegnamenti comuni ai due indirizzi:

1) tipologia e tecnologia grafica;
2) impianti e macchine grafiche I;
3) materiali per l'industria grafica I;
4) sicurezza del lavoro e igiene nell'industria grafica;
5) legislazione riguardante l'industria grafica;
6) organizzazione industriale.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo A:

7) impianti e macchine grafiche II;
8) problemi di esercizio delle macchine grafiche;
9) elementi di automazione applicata alla tecnografia.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo B:

10) materiali per l'industria grafica II;
11) analisi e controlli su materiali per l'industria grafica.

Art. 996. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso che può sceglierli tra professori, assistenti, tecnici dell'industria, professionisti di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. In caso di avviamento del corso tali proposte saranno preparate da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà.

Le proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.

Art. 997. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 998 ciascun iscritto dovrà frequentare le lezioni e le esercitazioni e superare gli esami negli insegnamenti seguiti e dovrà inoltre svolgere uno studio di carattere teorico o sperimentale su materia degli insegnamenti. Tale elaborato sarà discusso davanti ad una commissione dei docenti del corso presieduta dal direttore del corso medesimo.

Art. 998. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per lo studio personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1981.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Merano l'estrazione dei premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Merano 1981, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire cinque milioni e tre premi di due milioni ciascuno, per complessive lire novantanove milioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1981

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1981, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali - Via Calabria 35 - Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di 4 premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;
tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione settimanale dei 4 premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno *immesse oltre alle cifre dallo zero al nove anche le cifre* abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra - Via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4. — I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MERANO 1981

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 27 luglio 1981	27 luglio 1981
Ore 9 del 3 agosto 1981	3 agosto 1981
Ore 9 del 10 agosto 1981	10 agosto 1981
Ore 9 del 17 agosto 1981	17 agosto 1981
Ore 9 del 24 agosto 1981	24 agosto 1981
Ore 9 del 31 agosto 1981	31 agosto 1981
Ore 9 del 7 settembre 1981	7 settembre 1981
Ore 9 del 14 settembre 1981	14 settembre 1981
Ore 9 del 21 settembre 1981	21 settembre 1981

(4995)

DECRETO 18 giugno 1981.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Merano 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano, manifestazione 1981, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1981, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio Merano », si concluderà il 27 settembre 1981 all'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 43 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AI-AL-AM-AN-AO-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-AV-AZ-BA-BB-BC.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 27 settembre 1981, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 settembre 1981, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1981, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 21 settembre 1981.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 25 settembre 1981.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 27 settembre 1981.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16

del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1981
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 275

(4996)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 1981.

Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Visto l'art. 10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, concernente il finanziamento per la esecuzione del programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 27 del 28 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie dovrà essere osservata la distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di qualsiasi tipo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè dei seguenti impianti dell'Azienda stessa:

depositi locomotive;

rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;

squadre rialzo;

posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;

cantieri iniezione legnami;

sede dell'Istituto sperimentale;

sede dell'Istituto ricerche ed esperienze ferroviarie.

La distanza di cui al comma precedente dovrà misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

Art. 2.

L'obbligo di cui al precedente articolo decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, per le officine e gli impianti esistenti e per quelli il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le officine e gli impianti il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, e si riferisce a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: BALZAMO

(5034)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 agosto 1981.

Assoggettamento della S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, in Policoro, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 14 agosto 1981, con cui il tribunale di Matera ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, con sede in Policoro, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Zuccherifici meridionali e quindi con la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis, di Gaetano Trapani, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, quale società collegata con la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, con sede in Policoro, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5070)

DECRETO 19 agosto 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Zuccherifici meridionali, in Policoro, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza depositata in data 14 agosto 1981, con cui il tribunale di Matera ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Zuccherifici meridionali, con sede in Policoro, n. 16/58 nonché il collegamento della stessa società con la Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Zuccherifici meridionali, quale società collegata con la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Zuccherifici meridionali, con sede in Policoro, n. 16/58, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5071)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 giugno 1981.

Modificazioni alle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ciampino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303, del 7 dicembre 1964, ed il successivo decreto

di rettifica del 14 ottobre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279, del 9 novembre 1965, con i quali sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ciampino ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che la pista sussidiaria del predetto aeroporto citata nei suindicati decreti ministeriali, è stata dichiarata chiusa definitivamente dallo stato maggiore Aeronautica;

Ritenuta le necessità di procedere alla modifica dei citati decreti ministeriali per la parte riguardante la pista sussidiaria;

Decreta:

A seguito della chiusura definitiva della pista sussidiaria dell'aeroporto di Ciampino, i decreti ministeriali del 20 novembre 1964 e del 14 ottobre 1965, di cui alle premesse, sono modificati nel senso che i dati caratteristici relativi alla pista suddetta, sono annullati.

Restano invariate le caratteristiche riguardanti la pista principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1981

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4981)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1186.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per programmatori di Foggia.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Foggia, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per programmatori e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 271

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1187.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Maglie.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Maglie (Lecce), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 270

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1188.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Dalmine.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Dalmine (Bergamo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 272

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1189.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Gallarate.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Gallarate (Varese), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 275

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1190.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Fossombrone.

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, in Fossombrone (Pesaro e Urbino), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 274

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1191.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Modugno.

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Modugno (Bari), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 273

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 456 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 24 novembre 1980, sono prorogate, per il pieno completamento degli interventi già avviati alla data del presente decreto, sino a data, non successiva al 31 dicembre 1981, che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dalla data di cessazione delle funzioni del commissario avrà inizio la gestione stralcio prevista dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1-bis

All'articolo 8 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è aggiunto il seguente comma*:

« *Per gli interventi di cui alle lettere* c) *ed* e) *del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge* 15 *dicembre* 1979, *n.* 629, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 15 *febbraio* 1980, *n.* 25 ».

Art. 1-ter

Il quarto comma dell'articolo 9 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è sostituito dal seguente*:

« *Sono altresì ammesse a contributo, fino al* 25 *per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del* 23 *novembre* 1980 ».

Art. 1-quater

Dopo il secondo comma dell'articolo 10 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono aggiunti i seguenti*:

« *Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo* 3, *primo comma, lettere* d) *ed* e), *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.*

Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 *novembre* 1980 ».

Art. 1-quinquies

All'articolo 11 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono soppresse le parole*: « *artigiano, commerciante o operatore turistico* » *ed è aggiunto il seguente comma*:

« *L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia* ».

Art. 1-sexies

Al secondo comma dell'art. 12 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *dopo le parole*: « *alla data anzidetta* », *sono aggiunte le seguenti*: « *e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del* 23 *novembre* 1980 ».

Art. 2.

L'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette *entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto* dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per

l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata, e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dalla indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo.

I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. *Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il* 30 *settembre* 1981 *per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.*

La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione.

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. *Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo* 29 *della legge* 2 *febbraio* 1974, *n.* 64.

Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purché le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, *primo comma, lettere* d) *ed* e), *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *ovvero danni stimati di valore superiore a lire* 10 *milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato.*

Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità:

le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;

le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.

Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge ».

Art. 2-bis

Il terzo comma dell'art. 17 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è sostituito dal seguente:*

« *Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge* 2 *febbraio* 1974, *n.* 64 ».

Il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 17 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono sostituiti dai seguenti:*

« *Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Università della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.*

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni ».

Art. 2-ter

I commi dal secondo all'ottavo dell'articolo 21 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono sostituiti dai seguenti:*

« *Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.*

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) *50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;*

b) *restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma* ».

Art. 2-quater

I termini di cui al quinto e dodicesimo comma, dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni.

Art. 2-quinquies

Nelle zone terremotate di cui al presente decreto il termine di dodici mesi di cui all'articolo 56, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a ventiquattro mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso articolo 56 e, in particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in comuni confinanti.

Quando sia già stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, può fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il propretario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio.

Art. 3.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e, in particolare, per quelli di cui agli articoli 7, 17 e 60 della stessa legge, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti pubblici, sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di istituto sotto il profilo tecnico.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppressi.

Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte, in fine, le parole: « Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati ».

Il termine previsto dall'art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è elevato a sessanta giorni.

Art. 3-bis

Al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: « destinati ad uso pubblico », sono aggiunte le seguenti: « o comunque di rilevante interesse pubblico ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse ».

Il quarto comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, nonché la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione ».

Art. 5.

L'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, *nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo*, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ».

Art. 5-bis

Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 *e* 82 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE.*

Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonché di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.

Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti già individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'art. 81 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Art. 5-ter

Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, possono disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *di opere già finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo.*

Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le procedure e le modalità previste dal titolo VIII della legge 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e dal presente decreto.*

Art. 5-quater

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4-ter *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi.*

Art. 5-quinquies

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29 *dicembre* 1980, *n.* 69, *del commissario straordinario per le zone terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate, possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti.*

Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, per finalità connesse con l'attuazione del piano straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Art. 5-sexies

Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite con decreto 4 *luglio* 1981 *del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui alla legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285.

Art. 5-septies

Al personale indicato nell'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica la limitazione prevista dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennità giornaliera prevista dal succitato art. 15. La presente norma si applica a decorrere dal 24 luglio 1981.

Art. 5-octies

I termini di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge.

Non è comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti l'art. 1-quater del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore degli interessi di mora.

Art. 5-novies

Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania è autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione dal terremoto di competenza dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5047)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario e al vice commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 l'indennità di carica mensile, spettante al commissario e al vice commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari, è stata stabilita in L. 300.000 per il commissario ed in L. 250.000 per il vice commissario, oltre al rimborso delle spese ed il trattamento di missione per il periodo in cui si recano alla sede dell'Ente per l'espletamento del mandato.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto di cui al presente comunicato sono a carico del bilancio dell'Ente.

(4913)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Santo Raggio

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, n. 2129, la S.r.l. Santo Raggio di Assisi, in Assisi (Perugia), via Santureggio 6, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata Santo Raggio. Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona. Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

(5006)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Beregra

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, n. 2128, il sig. Marcozzi Giuliano, residente in Martinsicuro (Teramo), è stato autorizzato alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata Beregra, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica. Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(5007)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonte del Galetto

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, n. 2130, la S.p.a. Alta Val Trebbia, in Rovegno (Genova), strada statale 45, km 60, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata Fonte del Galetto, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica. Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(5008)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fontalba

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, n. 2127, la Società *industriale bevande acque minerali S.p.a.*, in *Messina*, via Garibaldi, 137, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata Fontalba, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica. Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, chiusi con tappo a corona. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(5009)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero comunica, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A-448 del 14 luglio 1981, relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero del 30%.

(5038)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003			
Gestione di bilancio	Entrate finali	45.228.536.328.588			
	Spese finali		61.893.465.555.513	—	16.664.929.226.925
	Rimborso di prestiti		3.273.934.420.205		
	Accensione di prestiti	10.378.572.605.120			
	TOTALE	55.607.108.933.708	65.167.399.975.718	—	9.560.291.042.010
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	397.252.411.017.985	375.056.976.146.314	+	22.195.434.871.671
	Crediti di tesoreria	136.322.327.064.331	149.027.866.498.135	—	12.705.539.433.804
	TOTALE	533.574.738.082.316	524.084.842.644.449	+	9.489.895.437.867
	TOTALE COMPLESSIVO	589.324.273.288.027	589.252.242.620.167		
Fondo di cassa al 30 giugno 1981			72.030.667.860	—	70.395.604.143
	TOTALE A PAREGGIO	589.324.273.288.027	589.324.273.288.027		

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 30 giugno 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)	
Fondo di cassa	142.426.272.003	72.030.667.860	—	70.395.604.143
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	72.689.169.093.708	+	12.705.539.433.804
TOTALE	60.126.055.931.907	72.761.199.761.568	+	12.635.143.829.661
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	188.834.392.769.398	—	22.195.434.871.671
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.512.901.965.820	— 116.073.193.007.830	—	9.560.291.042.010

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1981: 740.050.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	36.881.993.067.569 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	8.307.602.011.019 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	45.189.595.078.588 *	TITOLO I — Spese correnti . .	54.899.652.851.630	Risparmio pubblico	— 9.710.057.773.042 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	38.941.250.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	6.993.812.703.883		
ENTRATE FINALI . . .	45.228.536.328.588	SPESE FINALI . . .	61.893.465.555.513	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 16.664.929.226.925
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	3.273.934.420.205		
ENTRATE FINALI . . .	45.228.536.328.588	SPESE COMPLESSIVE . . .	65.167.399.975.718	Ricorso al mercato	— 19.938.863.647.130
TITOLO IV — Accensione di prestiti	10.378.572.605.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	55.607.108.933.708	SPESE COMPLESSIVE . . .	65.167.399.975.718	Saldo di esecuzione del bilancio	— 9.560.291.042.010

(*) Dati provvisori

(5031)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I in cassa ... L.			2.468.661.795.297	
II in deposito all'estero ... »			24.432.449.451.531	26.901.111.246.828
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				9.271.969.145.255
CASSA ... L.				744.541.748.537
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
– ordinario ... L.		105.806.313.154		
– ammassi ... »		1.544.580.195.396	1.650.386.508.550	
II anticipazioni:				
– in conto corrente ... L.		1.060.633.924.337		
– a scadenza fissa ... »		—		
– di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		587.932.571.979	1.648.566.496.316	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				3.298.953.004.866
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU ... L.			10.334.212.603.277	
II altre attività:				
– biglietti e divise ... L.		468.267.324		
– corrispondenti in conto corrente ... »		244.168.739.413		
– depositi vincolati ... »		1.314.224.500.000		
– diverse ... »			1.558.861.506.737	11.893.074.110.014
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1.110.174.379.146
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			11.019.353.656.509	
II conti speciali ... »			2.299.866.754.305	13.319.220.410.814
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				21.917.736.979.944
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				119.382.003.452
TITOLI DI PROPRIETA'				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
– in libera disponibilità ... L.		31.236.862.928.625		
– per investimento delle riserve statutarie ... »		236.885.680.314		
– per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		623.880.489.651	32.097.629.098.590	
II Titoli di società ed enti:				
– per investimento delle riserve statutarie ... L.		8.766.343.150		
– per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		224.593.169.315	233.359.512.465	
III Azioni e partecipazioni:				
– di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	—			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	43.296.407.178	43.296.407.178		
– di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	334.000.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	4.030.611.550	4.364.611.550		
– di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	27.035.623.765			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	46.274.360.367	73.309.984.132	120.971.002.860	32.451.959.613.915
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici ... L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			28.474.300.486	28.474.300.487
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili ... L.			19.734.935.647	
II impianti ... »			55.680.663.900	
III monete e collezioni ... »			307.195.088	75.722.794.635
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
– completati ... L.		15.918.238.858		
– in allestimento ... »		6.167.602.481	22.085.841.339	
III debitori diversi ... L.			15.985.762.969	
IV altre ... »			2.141.268.992.884	2.179.340.597.192
RATEI ... L.				265.275.204.847
RISCONTI ... L.				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				2.031.230.747.592
				126.128.326.287.524
CONTI D'ORDINE L.				
I Titoli ed altri valori:				
– a garanzia ... L.		4.319.149.768.418		
– altri ... »		125.234.749.415.792	129.553.899.184.210	
II Depositari di titoli e valori:				
– interni ... L.		—		
– esteri ... »		602.957.897.035	602.957.897.035	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.271.934.476.939	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			—	
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			1.370.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
– interni ... L.		—		
– esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1.744.500.000.000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			191.739.934.288	136.479.531.492.372
TOTALE... L.				262.607.857.779.896

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5032)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 giugno 1981

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE	L.		25.723.751.161.000
VAGLIA CAMBIARI	L.		195.596.523.993
ALTRI DEBITI A VISTA			
I ordini di trasferimento	L.	—	
II altri	»	1.518.379.313	1.518.379.313
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		275.632.372.677
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	L.		1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	L.		697.218.675.715
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	L.		232.489.086.411
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	36.431.301.235.994	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	452.071.666	
III conti vincolati investimenti all'estero	»	61.230.103.736	
IV società costituende	»	73.537.277.317	
V per debordo del massimale sugli impieghi	»	1.421.181.167.383	
VI altri	»	2.102.696.633.011	40.090.398.489.107
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		623.874.268.767
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		1.675.992.485.538
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I depositi in valuta estera	L.	2.448.963.322	
II conti dell'estero in lire	»	111.325.753.751	113.774.717.073
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		10.382.143.524.401
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.		730.106.686.666
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	32.411.634.428.015	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.325.092.246.606	
III fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV fondo oscillazione cambi	»	840.000.000.000	
V fondo oscillazione titoli	»	1.133.367.421.304	
VI fondo copertura perdite eventuali	»	1.951.184.896.478	
VII fondi assicurazione danni	»	301.591.685.925	
VIII fondo ricostruzione immobili	»	35.823.287.314	
IX fondo rinnovamento impianti	»	36.250.000.000	
X fondi imposte	»	310.376.114.505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.200.000.000.000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	420.793.776	39.780.660.052.001
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.		17.388.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.		43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.		3.448.240.718
PARTITE VARIE			
I creditori diversi	L.	278.568.923.665	
II altre	»	2.842.984.485.084	3.121.553.408.749
RATEI	L.		22.617
RISCONTI	L.		5.359.301.008
CAPITALE SOCIALE	L.		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.		162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.		171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.		2.078.219.730.964
	L.		126.128.326.287.524
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	129.553.899.184.210	
II Titoli e valori presso terzi	»	602.957.897.035	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.271.934.476.839	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.370.000.000.000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni L. —			
- esteri » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	191.739.934.288	136.479.531.492.372
TOTALE...	L.		262.607.857.779.896

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoventicinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1981 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centoventicinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(5039)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Roma, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1981 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centoventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Roma, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(5040)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a settantacinque posti di applicato tecnico, di cui tre riservati al compartimento di Venezia.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1976, n. 129, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui tre assegnati al compartimento di Venezia, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18276.

(4819)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Venezia.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1294, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Venezia, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(4820)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Bari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1301, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Bari, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(4821)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Salvolini Ugo, nato ad Ancona il 3 novembre 1941 . . . . punti 100 su 100
Favarò Luigi, nato a Lercarafriddi il 5 agosto 1943 . . . . » 99 »
Diotallevi Remo, nato a Roma il 15 marzo 1930 . . . . » 95 »
Boiocchi Marco, nato a Pavia il 20 maggio 1943 . . . . » 94 »
Pizzi Giambeppi, nato a Aosà il 22 gennaio 1944 . . . . » 94 »
Cecconi Lucia, nata a Roma il 30 agosto 1945 . . . . » 92 »
Di Paola Punziano Antonino, nato a Centuripe il 13 giugno 1941 . . . . . » 92 »
Franchini Pietro, nato a Zinasco il 17 aprile 1940 . . . . » 92 »
Fava Cesare, nato ad Avigliana il 3 maggio 1943 . . . . » 90 »
Toppetti Paolo, nato a Pescara il 30 maggio 1945 . . . . » 90 »
Spreafico Carlo, nato a Lecco il 22 ottobre 1943 . . . . » 89 »
Tanca Paolo, nato a Cagliari il 28 giugno 1934 . . . . » 89 »
Cuccu Paolo, nato a Luras il 9 febbraio 1943 . . . . » 87 »
Filippucci Gerardo, nato a Morrovalle il 13 agosto 1945 . . . . . . » 87 »
Gentile Emilio, nato a Rogliano il 12 luglio 1944 . . . . » 87 »
Milesi Aquilino, nato a Lecco il 24 agosto 1942 . . . . » 87 »
Benso Giorgio, nato a Genova il 18 novembre 1928 . . . . » 85 »
Camerlingo Renato, nato a Giugliano il 26 gennaio 1927 . . . . » 85 »

D'Isa Luigi, nato a Cardito il 15 marzo 1938	punti 85	su 100
Morricca Brunello, nato a Napoli il 23 febbraio 1944	» 85	»
Mungai Valiano, nato a Pistoia il 5 aprile 1943	» 85	»
Polico Cesare, nato a Roveredo in Piano il 26 novembre 1941	» 85	»
Testi Lorenzo, nato ad Arezzo il 16 luglio 1939	» 85	»
Alfieri Valerio, nato a Palermo il 16 giugno 1945	» 84	»
Chieppa Luigi, nato ad Andria il 27 aprile 1943	» 84	»
De Vita Gaspare, nato a Marsala l'8 febbraio 1942	» 84	»
Liguori Vincenzo, nato a Carinaro il 1° novembre 1943	» 84	»
Peloso Domenico, nato a Campo Ligure il 14 agosto 1942	» 84	»
Terzi Maria Isabella, nata a Chiavari il 28 giugno 1930	» 84	»
Ausili Cefaro Giampiero, nato a Roma il 9 gennaio 1944	» 82	»
Ettorre Giovanni Carlo, nato a Taranto il 19 luglio 1944	» 82	»
Gavazza Mario, nato a Grana il 20 giugno 1924	» 82	»
Lattanzio Vincenzo, nato a Triggiano il 20 aprile 1945	» 82	»
Magnani Gian Carlo, nato a Golese il 9 agosto 1941	» 82	»
Vallone Lorenzo, nato a Vasto il 25 aprile 1945	» 82	»
Zinzi Saverio Antonio Francesco, nato a Catanzaro il 13 aprile 1945	» 82	»
Basso Raffaele, nato a Salerno il 26 maggio 1942	» 80	»
Coinu Sebastiano, nato a Fonni il 17 settembre 1943	» 80	»
Fenza Mario, nato a Mercato S. Severino il 1° febbraio 1942	» 80	»
Fucci Giuseppe Antonio, nato a Napoli il 13 maggio 1944	» 80	»
Grazioli Massimo, nato a Sondrio il 23 luglio 1943	» 80	»
Maccarini Pierangelo, nato a Pomaro Monferrato il 21 maggio 1940	» 80	»
Mussini Corrado, nato ad Arezzo il 19 marzo 1941	» 80	»
Nicodemi Dario, nato a Roma l'11 agosto 1925	» 80	»
Orlandini Alberto, nato a Brescia il 9 novembre 1943	» 80	»
Paltenghi Giovanni, nato a Voghera il 25 novembre 1941	» 80	»
Rebonato Gianni, nato a Verona il 14 febbraio 1943	» 80	»
Tringale Angelo, nato a Gravina di Catania il 30 aprile 1943	» 80	»
Benvenuti Paolo, nato a Venezia il 30 ottobre 1943	» 79	»
Bertami Luciano, nato a Domodossola il 3 marzo 1937	» 79	»
Calorio Bartolomeo, nato a Canale il 6 dicembre 1944	» 79	»
Dal Bosco Luigino, nato a S. Bonifacio il 5 giugno 1940	» 79	»
Di Lorenzo Giovanni, nato a Palermo il 15 gennaio 1942	» 79	»
Farneto Giancarlo, nato a Gubbio il 16 novembre 1941	» 79	»
Frè Bruno, nato a Sartirana Lomellina il 17 aprile 1930	» 79	»
Scaglioni Giovanni, nato a Brescia il 21 agosto 1942	» 79	»
Scapellato Francesco, nato a Siracusa il 5 settembre 1942	» 79	»
Turci Giovanni Attilio, nato a Forlì il 24 ottobre 1942	» 79	»
Zaltron Dario, nato a Schio il 22 agosto 1939	» 79	»
Arceri Vincenzo, nato a Laureana di Borrello il 6 dicembre 1937	punti 77	su 100
Fischetto Cosimo Roberto, nato a Brindisi il 15 ottobre 1933	» 77	»
Maccari Franco, nato a Siena il 16 marzo 1942	» 77	»
Memeo Francesco, nato ad Andria il 2 febbraio 1942	» 77	»
Sabbieti Mario Secondo, nato a Camerino il 25 novembre 1937	» 77	»
Sagnelli Clemente, nato a Maddaloni il 24 febbraio 1943	» 77	»
Gentile Giorgio, nato ad Asti il 29 gennaio 1939	» 75	»
Manno Antonino, nato a Sabaudia il 1° maggio 1941	» 75	»
Piloni Vittorio Luigi, nato ad Ancona il 13 gennaio 1945	» 75	»
Barbiera Giuseppe, nato a Menfi il 19 dicembre 1928	» 74	»
Cavalletti Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1938	» 74	»
Ceriati Massimo, nato a Cadeo l'8 febbraio 1943	» 74	»
Gentile Giacinto, nato a Caserta il 26 luglio 1941	» 74	»
Giarratano Elio, nato a Roma il 7 agosto 1937	» 74	»
Iachetti Massimo, nato a Roma il 17 marzo 1943	» 74	»
Maione Lucio, nato a Fiuggi il 30 agosto 1943	» 74	»
Mancuso Pier Paolo, nato a Cosenza l'8 marzo 1942	» 74	»
Midulla Sergio, nato a Napoli il 7 luglio 1944	» 74	»
Ghisleri Guido, nato a Cuneo il 19 dicembre 1927	» 72	»
Gubinelli Carlo, nato ad Ancona il 27 settembre 1937	» 72	»
Manara Mario, nato a Genova il 9 dicembre 1935	» 72	»
Testa Giorgio, nato a Pavia il 16 giugno 1943	» 72	»
Bonanno Isidoro, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 2 gennaio 1939	» 70	»
De Santis Roberto, nato a Fano il 3 aprile 1928	» 70	»
Fariello Giuseppe, nato a Foggia il 24 settembre 1939	» 70	»
Intini Vito, nato a Putignano il 1° maggio 1926	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4593)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di medico aggiunto presso il servizio di igiene pubblica dell'organico del trasferito ufficio sanitario del comune di Biella, vacante presso l'unità sanitaria locale n. 47 di Biella.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico aggiunto presso il servizio di igiene pubblica dell'organico del trasferito ufficio sanitario del comune di Biella, vacante presso l'unità sanitaria locale n. 47 di Biella (Vercelli).

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al presidente dell'unità sanitaria locale n. 47 di Biella, scade entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente (tel. 015-25201).

(5062)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1981, n. **46.**

Intervento regionale per la concessione, liquidazione, pagamento dei contributi a favore dei progetti FEOGA ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) n. 17/64 entro il 31 dicembre 1967 - Integrazione alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale n. 39 del 17 agosto 1979 sono aggiunti i seguenti comma:

In sede di liquidazione finale l'intervento contributivo e creditizio di cui al secondo comma del presente articolo può essere integrato in base alle effettive spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse, purché eseguite nel periodo indicato nell'atto di concessione e tenuto conto di eventuali proroghe concesse.

La maggiore spesa riconosciuta agli effetti dell'integrazione non può comunque superare il 75% di quella stabilita dalle singole voci progettuali della determinazione ministeriale.

I maggiori oneri sostenuti nei confronti della spesa autorizzata dovranno essere dimostrati mediante presentazione degli atti relativi agli appalti ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera nonché delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1981

LEONE

Il consiglio regionale ha approvato la presente legge nella seduta del 14 *aprile* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1981, n. **47.**

Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Attuazione regolamento (CEE) n. 355/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è diretta ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 del consiglio del 15 febbraio 1977, disciplinando la partecipazione e gli interventi finanziari della regione Toscana.

Art. 2.

Il consiglio regionale approva il programma, sentite le organizzazioni di cui al punto *A*), secondo comma, del successivo articolo 3, relativo ai progetti da trasmettere alla commissione CEE per l'ammissione ai benefici comunitari; il programma viene approvato entro il 30 novembre con riferimento ai progetti pervenuti entro il 31 luglio ed entro il 31 marzo con riferimento a quelli pervenuti entro il 30 novembre dell'anno precedente.

I progetti debbono inserirsi nei programmi specifici elaborati dallo Stato italiano ed essere conformi al programma regionale di sviluppo in agricoltura.

Art. 3.

La partecipazione finanziaria regionale, di cui all'art. 17 paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 355/77, si attua mediante concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui, di durata ventennale oltre il periodo di preammortamento pari a due annualità di concorso regionale, contratti per la realizzazione degli investimenti previsti dai progetti.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma precedente:

A) le imprese cooperative e loro consorzi, le associazioni dei produttori agricoli e loro unioni, di cui alla legge 22 ottobre 1978 n. 674;

B) i consorzi agrari e i consorzi fra privati;

C) gli altri soggetti beneficiari.

Il concorso regionale negli interessi è commisurato alla differenza fra le rate di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento e le rate di ammortamento, calcolate al tasso agevolato del 7,30% di un mutuo, il cui importo, rispetto alla spesa complessiva ed ai soggetti beneficiari, non può superare:

a) per i soggetti di cui al precedente punto *A*), la quota massima concedibile ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 355/77, pari al 25% della spesa, in termini di attualizzazione del concorso regionale negli interessi;

b) per i soggetti di cui al precedente punto *B*), l'80% della quota indicata a favore dei soggetti di cui al punto *A*);

c) per i soggetti di cui al precedente punto *C*), il 60% della quota indicata a favore dei soggetti di cui al punto *A*).

Le quote di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) sono elevabili del 20%, qualora i progetti siano realizzati nei territori delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE

All'emissione del nulla-osta per la concessione del mutuo a tasso agevolato provvede la giunta regionale successivamente all'approvazione del programma di cui al precedente art. 2 e subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario dell'avviso di ricevimento del progetto da parte della CEE e della concessione edilizia comunale.

Il tasso agevolato di cui al secondo comma del presente articolo può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale, in base alle variazioni del tasso di riferimento stabilito a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Qualora il progetto, approvato ai sensi del precedente art. 2, non sia ammesso ai benefici comunitari, la regione Toscana concede in sostituzione del contributo FEOGA un ulteriore concorso regionale negli interessi su un mutuo integrativo, con le modalità di cui al precedente art. 3 e nella misura prevista per i soggetti di cui al punto *A*).

L'intervento regionale di cui al comma precedente può essere concesso su domanda del richiedente il quale deve:

comprovare il mancato accoglimento da parte della CEE della richiesta;

dimostrare la ripetizione della domanda nel caso che questa sia prevista dalle procedure comunitarie.

Qualora la ripetizione della domanda comporti la concessione dei benefici comunitari l'intervento regionale di cui al presente articolo deve essere considerato a titolo di anticipazione e come tale restituito alla Regione in occasione del primo versamento comunitario.

Art. 5.

In sede di liquidazione finale, a fronte delle maggiori spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse, può essere concesso un concorso regionale negli interessi, su un mutuo integrativo, con le modalità previste per gli altri interventi creditizi di cui alla presente legge, il cui importo rispetto alle maggiori spese, non può superare il:

75% per i soggetti di cui al punto *A*) del precedente art. 3;
60% per i soggetti di cui al punto *B*) del precedente art. 3;
45% per i soggetti di cui al punto *C*) del precedente art. 3.

Le quote sopraindicate sono elevabili del 20% qualora i progetti siano realizzati nei territori delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

I maggiori oneri sostenuti rispetto alle spese autorizzate, dovranno essere dimostrati mediante presentazione degli atti relativi agli appalti ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera, nonché delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

Le maggiori spese devono essere sostenute nel periodo indicato nell'atto di concessione.

L'integrazioni di cui ai comma precedenti può essere concessa anche per le opere già ammesse al finanziamento, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni per l'assistenza del fondo interbancario di garanzia ed in particolare quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge n. 1760 del 5 luglio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Alla spesa necessaria per la concessione del concorso regionale negli interessi, di cui alla presente legge, e prevista per gli esercizi 1982-83 in lire 650 milioni, viene fatto fronte con le disponibilità di cui al programma 3.7.1. « Programma per il potenziamento delle strutture produttive agricole forestali e della pesca » del bilancio pluriennale 1981-83 che presenta la necessaria disponibilità.

Per le successive annualità sarà fatto fronte con i fondi recati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1981

LEONE

Il consiglio regionale ha approvato la presente legge nella seduta del 14 *aprile* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1981, n. 48.

Provvedimenti a favore degli impianti collettivi realizzati a norma del regolamento (CEE) n. 17/64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore delle cooperative agricole e loco consorzi che gestiscono impianti collettivi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, realizzati con l'intervento finanziario del FEOGA ai sensi del regolamento (Cee) n. 17/64, con decreto di impegno emesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ultimato le opere con accertamento finale di esecuzione dei lavori, e che presentino passività onerose contratte anteriormente al 31 (marzo) 1981, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, di durata ventennale oltre il periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi.

Art. 2.

Il concorso regionale negli interessi di cui all'art. 1 è commisurato alla differenza fra le rate di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento e le rate di ammortamento, calcolate al tasso agevolato del 7,30%, di un mutuo, il cui importo, rispetto alle passività esistenti in bilancio non può superare il 75%, elevabile al 90% qualora i progetti siano stati realizzati nei territori delimitati ai sensi della direttiva n. 75/268/Cee.

Le quote sopraindicate devono essere calcolate al netto dei benefici pubblici erogati allo stesso titolo.

Le predette passività devono riferirsi ai maggiori oneri incontrati per la realizzazione degli impianti collettivi indicati all'art. 1 della presente legge, limitatamente alle opere, la cui spesa ammessa a norma del predetto regolamento, sia risultata inferiore alla effettiva spesa sostenuta.

Tra le suddette passività sono compresi gli interessi passivi sostenuti fino all'entrata in vigore della presente legge, per mutui o prestiti contratti dalle stesse cooperative per la copertura degli oneri anzidetti.

Tale intervento finanziario comporta per i soci della cooperativa beneficiaria la partecipazione alla dimissione delle passività, per la parte non coperta dall'intervento finanziario di cui alla presente legge.

Le domande per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono essere inoltrate alla giunta regionale, tramite il dipartimento agricoltura e foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta informa in consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

A favore dei soggetti, indicati all'art. 1 che al momento di entrata in vigore della presente legge non abbiano ultimato le opere, è concesso in sede di liquidazione finale, a fronte delle maggiori spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse, un concorso regionale negli interessi su mutui, di durata ventennale oltre il periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi.

Il concorso regionale negli interessi è commisurato alla differenza fra le rate di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento e le rate di ammortamento calcolate al tasso agevolato del 7,30%, di un mutuo integrativo, il cui importo rispetto alle maggiori spese non può superare il 75%, elevabile al 90% qualora i progetti siano realizzati nei territori delimitati ai sensi della direttiva n. 75/268/Cee.

Le quote sopraindicate devono essere calcolate al netto di benefici pubblici erogati allo stesso titolo.

Le maggiori spese devono essere sostenute nel periodo indicato nell'atto di concessione e tenuto conto delle eventuali proroghe concesse.

Tali maggiori oneri, sostenuti rispetto alla sfera autorizzata, dovranno essere dimostrati mediante presentazione degli atti relativi agli appalti ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera nonché delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

Il tasso agevolato di cui al secondo comma del presente articolo può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale, in base alle variazioni del tasso di riferimento stabilito a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni per l'assistenza del Fondo interbancario di garanzia ed in particolare quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge n. 1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Alla spesa necessaria per la concessione del concorso regionale negli interessi, di cui alla presente legge, e prevista per gli esercizi 1982-83 in lire 150 milioni, viene fatto fronte le disponibilità di cui al programma 3.7.1. « Programma per il potenziamento delle strutture produttive agricole, forestali e della pesca » del bilancio pluriennale 1981-83 che presenta la necessaria disponibilità.

Per le successive annualità sarà fatto fronte con i fondi recati dalle leggi in bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1981

LEONE

Il consiglio regionale ha approvato la presente legge nella seduta del 14 aprile 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 maggio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1981, n. **49**.

Attuazione regolamento (CEE) n. 2992/78 - Intervento regionale per la concessione dei mutui integrativi per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici FEOGA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici FEOGA, di cui al regolamento (CEE) n. 2992/78 — XV tranche regolamento (CEE) n. 17/64 — può essere concesso, in sede di liquidazione finale a fronte delle maggiori spese sostenute, un concorso regionale negli interessi su un mutuo integrativo, di durata massima ventennale oltre al periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi.

Il concorso regionale negli interessi è commisurato alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento e le rate di ammortamento calcolate al tasso agevolato del 7,30% di un mutuo, il cui importo, rispetto alla maggiore spesa ed ai soggetti beneficiari, non può superare il:

75% per le imprese cooperative e loro consorzi;

60% per i consorzi fra privati;

45% per gli altri soggetti beneficiari.

Le quote sopraindicate sono elevabili del 20% qualora i progetti siano realizzati nei territori delimitati ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Le maggiori spese sostenute nei confronti della spesa autorizzata con l'atto di concessione regionale, dovranno essere dimostrate mediante presentazione degli atti relativi agli appalti ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera, nonché delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

Le maggiori spese devono essere sostenute nel periodo indicato nell'atto di concessione e tenuto conto di eventuali proroghe concesse.

La giunta informa il consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni per l'assistenza del fondo interbancario di garanzia ed in particolare quelle contenute nell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per la concessione del concorso regionale negli interessi, di cui alla presente legge e prevista per gli esercizi 1982-83 in lire 70 milioni, viene fatto fronte con le disponibilità di cui al programma 3.7.1. « Programma per il potenziamento delle strutture produttive agricole forestali e della pesca » del bilancio pluriennale 1981-83 che presenta la necessaria disponibilità.

Per le successive annualità sarà fatto fronte con i fondi recati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1981

LEONE

Il consiglio regionale ha approvato la presente legge nella seduta del 14 aprile 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 maggio 1981.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1981, n. **50**.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1852/78, e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi per gli impianti d'acquicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 29 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è diretta ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1852 del consiglio del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai progetti d'investimento intesi a sviluppare la costruzione, l'attrezzatura o l'ammodernamento di impianti d'acquicoltura destinati all'allevamento di pesci, crostacei o molluschi nelle acque salmastre e salate del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di proprietà pubblica e privata.

Art. 2.

La partecipazione finanziaria regionale, di cui all'art. 6, paragrafo 2, punto *b*), del regolamento (CEE) n. 1852/78, si attua mediante la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa.

All'emissione dell'atto di concessione del contributo, sui programmi approvati dal consiglio regionale, provvede la giunta regionale, subordinatamente alla presentazione dell'avviso di ricevimento del progetto da parte della CEE.

La giunta informa il consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

In sede di liquidazione finale, a fronte delle maggiori spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse, può essere concesso un contributo integrativo, il cui importo rispetto alle maggiori spese non può superare il 25%.

Le maggiori spese devono essere sostenute nel periodo indicato nell'atto di concessione, per la realizzazione del progetto.

La partecipazione finanziaria regionale, di cui all'art. 2 e l'integrazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo, possono essere concessi anche per le opere già ammesse a finanziamento in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1852/78, alla data di entrata in vigore della presente legge; la partecipazione regionale viene attuata nel rispetto della quota fissata, a carico del beneficiario, di cui all'art. 6, paragrafo 2, punto *a*), del regolamento (CEE) n. 1852/78.

Art. 4.

Le validità delle disposizioni di cui alla presente legge, ha efficacia per tutta la durata dell'azione comune provvisoria del regolamento (CEE) n. 1852/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Alla spesa necessaria per la concessione dei contributi, di cui alla presente legge e prevista per il 1981 in L. 90.000.000, viene fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 31860 del bilancio di previsione 1981 che ha le necessarie disponibilità.

Per le sucessive annualità sarà fatto fronte con i fondi recati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1981

LEONE

Il consiglio regionale ha approvato la presente legge nella seduta del 14 *aprile* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *maggio* 1981.

(4304)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1981, n. 51.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza che si pone, nella sua operante attualità, quale valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione.

Art. 2.

La Regione concede un contributo annuale per il finanziamento dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana e della « Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza », che perseguono statutariamente le finalità di cui al precedente articolo.

All'« Istituto storico della Resistenza in Toscana » è assegnato un contributo di lire 80 milioni per l'esercizio 1981.

Alla « Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza » è assegnato un contributo di lire 40 milioni per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi l'ammontare dei contributi sarà stabilito con le leggi di bilancio corrispondenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli organismi di cui sopra provvederanno a trasmettere alla Regione il rendiconto relativo ai contributi ottenuti.

Art. 3.

La Regione concede inoltre contributi per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale, finalizzate agli scopi di cui all'art. 1, promosse da altri enti, associazioni, istituti o comitati.

I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui al precedente comma devono presentare alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo e la relativa richiesta di contributo.

La giunta, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente con unico atto la concessione dei contributi, sulla base delle richieste pervenute.

I contributi concessi sono erogati dopo la presentazione alla giunta regionale di una dettagliata relazione sull'attività effettivamente svolta, salva la possibilità che, in relazione a comprovate esigenze di immediato finanziamento, la giunta regionale disponga, con l'atto di concessione del contributo, la erogazione in forma preventiva di una quota non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo stesso.

Art. 4.

L'onere di 120 milioni per l'anno 1981, relativo agli interventi di cui all'art. 2, farà carico ai capitoli 09460 e 09480 che vengono istituiti con il successivo articolo.

Per gli interventi di cui all'art. 3, relativi all'anno 1982, si provvederà con la corrispondente legge di bilancio.

L'onere per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio interessato.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate per analogo importo le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 120.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09460.. — Contributo annuo all'Istituto storico della Resistenza in Toscana (legge regionale n. 37/81 - atti consiglio) . . . . » 80.000.000

Cap. 09480. — Contributo annuo alla Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza (legge regionale n. 37/81 - atti consiglio) . . . . » 40.000.000

Totale in aumento . . . L. 120.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 giugno 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *maggio* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *giugno* 1981.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1981, n. 52.

Ridelimitazione in zone omogenee e nuova disciplina degli organi delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, i territori montani della regione Toscana, già delimitati ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, sono nuovamente ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

Zona A:

comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana, Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e, parzialmente, il comune di Podenzana. Estensione ha. 91.648.

Zona B:

comprendente il comune di Fosdinovo e, parzialmente, i comuni di Carrara, Massa, Montignoso. Estensione ha. 14.471.

Zona C:

comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina. Estensione ha. 52.728.

Zona D:

comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico. Estensione ha. 37.839.

Zona E:

comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio e, parzialmente, i comuni di Pelago e Pontassieve. Estensione ha. 144.664.

Zona F:

comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra. Estensione ha. 72.455.

Zona G:

comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla. Estensione ha. 70.109.

Zona H:

comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino. Estensione ha. 67.283.

Zona I:

comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piacostagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e, parzialmente, il comune di Castel del Piano. Estensione ha. 89.632.

Zona L:

comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba. Estensione ha. 26.292.

Zona M:

comprendente i comuni di Seravezza, Stazzema, e, parzialmente, il comune di Camaiore, Estensione ha. 14.315.

Zona N:

comprendente i comuni di Pescaglia, Villa Basilica, e, parzialmente, i comuni di Capannori e Lucca. Estensione ha. 15.617.

Zona O:

comprendente i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, e, parzialmente, i comuni di Montale e Pistoia. Estensione ha. 48.151.

Zona P:

comprendente i comuni di Cantagallo, Vernio e, parzialmente, i comuni di Montemurlo e Vaiano. Estensione ha. 16.928.

Zona Q:

comprendente il comune di Loro Ciuffenna e, parzialmente, i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Reggello. Estensione ha. 17.125.

Zona R:

comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri. Estensione ha. 49.457.

Zona S:

comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano. Estensione ha. 64.953.

Zona T:

comprendente il comune di S. Casciano Bagni e, parzialmente, i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano. Estensione ha. 20.919.

In attesa del riesame delle delimitazioni territoriali delle associazioni intercomunali e delle comunità montane in relazione alla nuova legge sulle autonomie locali, e stante la mancanza dei criteri di unità territoriale, economica e sociale di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani dei comuni di cui al comma successivo non sono inseriti nelle zone omogenee di cui al citato art. 3, terzo comma, della legge n. 1102/1971.

Resta ferma la classificazione come territori montani, ai sensi delle disposizioni richiamate al primo comma, dei territori dei comuni di Vaglia (ha. 5.694), Radicondoli (ha. 13.253), Subbiano (ha. 7.824), Monteverdi Marittimo (ha. 9.836), Sassetta (ha. 2.659), M. Argentario (ha. 6.024), Monticiano (ha. 10.945), e, limitatamente ad una parte del loro territorio, i comuni di Pescia (ha. 5.616), Calenzano (ha. 540), Fiesole (ha. 30), Sesto Fiorentino (ha. 380), Greve in Chianti (ha. 11.197), Calci (ha. 925), Buti (ha. 820), Cavriglia (ha. 810), Arezzo (ha. 16.553), Castiglion Fibocchi (ha. 1.270), Capolona (ha. 3.005), Castiglion F.no (ha. 3.670), Cortona (ha. 15.860), Civitella Paganico (ha. 10.385), Roccastrada (ha. 9.504), Cinigiano (ha. 2.284), Scansano (ha. 12.311), Gaiole in Chianti (ha. 5.630), Radda in Chianti (ha. 4.230), Chiusdino (ha. 2.100), Montalcino (ha. 8.034).

La delimitazione delle zone montane suddette è riportata dalla cartografia in scala: 1:400.000 che costituisce l'allegato *A* della presente legge.

Art. 2.

In ciascuna delle zone omogenee di cui al primo comma dell'art. 1 opera una comunità montana, ente di diritto pubblico, per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè delle funzioni comunque attribuite o delegate alle comunità dalle vigenti disposizioni.

Le comunità montane corrispondenti alle zone A-B-C-D-E-F-G-H-I-L, di cui all'art. 1, il cui territorio coincide con una delle aree delimitate ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, ovvero non coincide unicamente per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, esercitano inoltre tutte le funzioni attribuite alle rispettive associazioni intercomunali, ove esistenti.

Art. 3.

Sono soppresse:

a) le comunità montane costituite ai sensi delle leggi regionali 1° dicembre 1972, n. 31 e 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni, eccettuate quelle il cui territorio coincide con una delle zone di cui all'art. 1;

b) le associazioni intercomunali corrispondenti alle comunità montane di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto dai successivi commi, alle comunità montane si applica la disciplina prevista per le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, per quanto riguarda gli organi, la composizione ed i compiti di questi, i controlli, lo statuto ed i tempi per la sua elaborazione e approvazione, il regolamento provvisorio. Resta ferma, per l'approvazione dello statuto, la disciplina di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La giunta esecutiva della comunità montana è composta da rappresentanti della maggioranza e della minoranza, eletti con voto limitato, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta esecutiva delle comunità montane corrispondenti alle zone A-B-C-D-E-F-G-H-I-L, di cui al precedente art. 1, esercita i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Lo statuto della comunità può prevedere che tali compiti siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato nominato dalla giunta esecutiva stessa e composto nei modi di cui all'art. 15 della citata legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Tra i membri del comitato deve essere prevista la presenza di almeno un componente la giunta esecutiva al quale sono affidate le funzioni di presidente.

Il comitato riferisce periodicamente sull'attività svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e può in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono le indennità di carica nella misura e secondo la disciplina di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Per le comunità montane corrispondenti alle zone M-N-O-P-Q-R-S-T, il territorio delle quali è interamente ricompreso all'interno di altrettante aree delimitate ai sensi dell'art. 1 della predetta legge regionale 17 agosto 1979, n. 37:

a) l'assemblea è composta, oltre che dal sindaco o da un consigliere comunale da lui delegato, da tutti i consiglieri eletti nell'assemblea dell'associazione intercomunale, in rappresentanza dei comuni facenti parte della comunità montana, lo statuto prevede che la rappresentanza dei comuni parzialmente montani in seno all'assemblea della comunità sia congruamente ridotta rispetto a quanto previsto dalla citata legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;

b) non si procede alla costituzione del comitato di gestione di cui all'art. 4 secondo comma della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e i compiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833 e successive leggi di attuazione continuano ad essere attribuiti alle associazioni intercomunali nelle cui aree le comunità montane sono ricomprese.

Art. 5.

Nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1 le comunità montane sono costituite, tra i comuni interessati, con distinti decreti del presidente della giunta regionale. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi e dell'art. 4, quarto comma, lettera *a*), trova applicazione l'art. 12 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Per le comunità montane che subentrano alle corrispondenti associazioni intercomunali, con gli effetti di cui all'art. 3, lettera *b*), si applica la legge regionale 19 aprile 1980, n. 32.

Per le comunità montane corrispondenti alla zona C ed alla zona L, di cui all'art. 1, e individuate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, non si provvede a nuovo decreto costitutivo, e al rinnovo degli organi si procede ai sensi della legge regionale 19 aprile 1980, n. 32.

Art. 6.

I comuni di cui al terzo comma dell'art. 1, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla legge regionale 7 settembre 1976, n. 64, in materia di gestione del patrimonio agricolo forestale, nonchè per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al successivo art. 7, provvedono, di regola, mediante convenzione tra di loro o con le comunità montane.

Art. 7.

I fondi assegnati alla regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle successive variazioni sono ripartiti fra le comunità montane e tra i comuni di cui al terzo comma dell'art. 1:

a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale;

b) per quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente determinata sulla base della più recente pubblicazione ISTAT per i comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i comuni per quelli solo parzialmente montani.

Il 10 per cento dei fondi, di cui al primo comma può essere destinato dalla regione all'integrazione e al completamento di progetti ed opere in corso di realizzazione.

Art. 8.

I presidenti in carica delle comunità montane soppresse ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), sono nominati commissari per la liquidazione dei rispettivi enti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Essi predispongono:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

b) l'elenco del personale in servizio, con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa;

c) un piano di successione a favore delle comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, per il subingresso nella gestione delle funzioni delegate dalla regione, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi e, sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 9, per il trasferimento del personale.

Gli elaborati di cui al precedente comma sono predisposti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono trasmessi, entro gli stessi termini, alle comunità montane costituite ai sensi della presente legge e territorialmente interessate. Copia del piano di successione è trasmessa, nei termini suddetti, anche al consiglio e alla giunta regionale.

Nel caso di mancato invio degli elaborati nei termini previsti il consiglio regionale nomina un nuovo commissario per gli adempimenti di cui al secondo comma nei termini fissati dall'atto di nomina.

Le comunità montane approvano il piano di successione entro trenta giorni dal ricevimento. Gli atti di approvazione sono immediatamente trasmessi al consiglio e alla giunta regionale.

Qualora il piano di successione non sia approvato nei termini previsti, all'approvazione stessa provvede il consiglio regionale, sentiti i comuni e le comunità montane interessate.

Fino all'approvazione del piano di successione di commissario liquidatore provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate con legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, concernente il patrimonio agricolo forestale regionale, e con legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, concernente la bonifica e il miglioramento fondiario.

Art. 9.

Le comunità montane costituite ai sensi della presente legge succedono senza soluzione di continuità nei rapporti d'impiego e/o di lavoro, anche di diritto privato, instaurati dalle comunità montane soppresse in virtù dell'art. 3, lettera *a*), sulla base della corrispondenza di seguito specificata:

zona « A »: « Lunigiana »;
zona « E »: « Mugello V. di Sieve » e « Alto Mugello »;
zona « F »: « Val di Cecina »;
zona « G »: « Casentino »;
zona « H »: « Alto Tevere - Val Tiberina »;
zona « I »: « Monte Amiata »;
zona « O »: « Alto Appennino Pistoiese » e « Acquerino Felciana »;
zona « P »: « Valle del Bisenzio »;
zona « Q »: « Pratomagno »;
zona « R »: « Colline metallifere »;
zona « S »: « Colline dell'Albegna e del Fiora ».

Le comunità montane costituite nelle zone « D » e « N », nonchè nelle zone « B » e « M », succedono senza soluzione di continuità nei rapporti di impiego e/o di lavoro, anche di diritto privato, instaurati rispettivamente dalle comunità montane della « Media Valle del Serchio », e « Apuo-Versiliese » soppresse in virtù dell'art. 3, lettera *a*), secondo la ripartizione risultante dal piano di successione di cui al secondo comma dell'art. 8, lettera *c*).

Il personale di ruolo dipendente dalle comunità montane della « Val di Chiana », del « Chianti » dei « Monti Pisani » e delle « Valli del Farma e del Merse », soppresse in virtù dell'art. 3, lettera *a*), è trasferito, con decorrenza dall'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della regione Toscana; con la medesima decorrenza, la giunta regionale provvederà ad immettere detto personale nel ruolo unico del personale regionale con i criteri e le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 19 gennaio 1981.

Con effetto dalla data di inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la regione Toscana succede nei rapporti di impiego e/o di lavoro, anche di diritto privato, diversi da quelli previsti nel precedente comma, instaurati dalle comunità montane indicate nello stesso precedente comma.

Con la medesima decorrenza i giovani già impiegati nella esecuzione di progetti specifici per opere e servizi socialmente utili ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e posti provvisoriamente alle dipendenze delle predette quattro comunità montane in base alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed alle leggi regionali numeri 41 e 47 del 7 maggio 1980, sono trasferiti alle dipendenze della regione Toscana presso la quale continueranno a prestare servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alla loro immissione nei ruoli della regione o degli enti locali secondo le procedure stabilite con la legge regionale 16 marzo 1981, n. 33.

Art. 10.

Nei casi di cui all'art. 3, lettera *b*), la comunità montana costituita ai sensi della presente legge subentra a tutti gli effetti nei beni e nei rapporti della soppressa associazione intercomunale. Il presidente in carica di questa provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione e alla trasmissione alla comunità montana degli elaborati di cui al secondo comma del precedente art. 8, lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Fino all'approvazione dello statuto, per la composizione della giunta esecutiva delle comunità montane corrispondenti alle zone di cui al primo comma dell'art. 1, si applica l'art. 7, quarto comma, della legge regionale 1° dicembre 1972, n. 31.

Art. 12.

Fino all'approvazione dello statuto la giunta esecutiva delle comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, può delegare l'esercizio dei compiti in materia sanitaria ad un comitato nominato e composto secondo la disciplina di cui al precedente art. 4, terzo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 giugno 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 giugno 1981.

(*Omissis*).

(4305)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. **16**.

Integrazione agli articoli 26, 39 e 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4: « Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo », modificata con legge approvata dal consiglio regionale in adunanza del 1° aprile 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 26, primo comma, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente primo comma:

« Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla presidenza della regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle *P* e *Q* allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70 ».

Art. 2.

L'art. 39, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, quale risulta dalle modifiche approvate con legge del consiglio regionale in data 1° aprile 1981, è integrato dal seguente periodo:

« Tale intesa riguarderà altresì la scelta del colore delle schede da utilizzare per i referendum regionali ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

« Per lo svolgimento dei referendum regionali, ed in particolare per quanto riguarda la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1980, n. 70.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di referendum nazionali e regionali, la Regione corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge predetta ».

Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, diventa il quinto comma.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1981

ENRIETTI

(4337)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812290)